



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Legge Regionale n. 34 del 27/12/2016

Avviso

“Fondo di garanzia per interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023”

Predisposto in attuazione della D.G.R. n. 249 del 15/03/2024

Approvato con determina FI.L.S.E. prot. n. 17828 del 21/03/2024

Modificato con determina FI.L.S.E. prot. n. 18894 del 27/03/2024

Pubblicato sul sito di FI.L.S.E. (www.filse.it) in data 21/03/2024

1 - Obiettivi

Regione Liguria ha approvato la Costituzione presso F.I.L.S.E. S.p.A. di un Fondo di Garanzia con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.000.000,00 finalizzato alla concessione di garanzie a favore di Banche Convenzionate nell'interesse di MPMI a supporto di finanziamenti concessi dalle Banche Convenzionate medesime a fronte di "Interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023";

2 - Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del Fondo di garanzia, le micro, piccole e medie imprese che abbiamo presentato il modello AE presso le competenti CCIAA per i danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, previsti a pena di inammissibilità:

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D. Lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651 e ss.mm.ii;
- esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii..

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- i soggetti attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;

- i Soggetti in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda.

3 - Localizzazione

Gli interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023 devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi dove i beneficiari svolgono regolarmente l'attività e localizzate nel territorio della Regione Liguria.

4 - Iniziative ammissibili

Sono considerati agevolabili gli interventi avviati successivamente alla data del 1° dicembre 2023.

Gli interventi ammissibili a finanziamento non potranno avere importo inferiore a 20.000,00 euro e importo superiore a 50.000,00 euro.

Gli interventi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Il soggetto beneficiario deve presentare a FI.L.S.E. la Rendicontazione finale entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento con inoltro di estratto conto bancario e relazione sui risultati e sulle ricadute derivanti dall'intervento finanziato.

5 - Spese ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti interventi

- spese per il circolante da sostenere dall'impresa per l'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: debiti verso fornitori di merci e servizi, retribuzione dipendenti, utenze etc.).
- spese funzionali al ripristino dell'attività svolta con particolare riguardo agli interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, opere murarie ed assimilate, spese di impiantistica elettrica, idraulica, di condizionamento etc.). Gli interventi produttivi ed infrastrutturali dovranno riguardare la sede operativa ligure indicata nel modello AE di cui al punto 2 del presente Avviso.

I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento degli interventi ammessi ad agevolazione e per l'accreditamento del finanziamento concesso devono essere intestati al soggetto beneficiario. Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato al momento della presentazione della domanda.

6 – Caratteristiche del finanziamento garantito, della garanzia del Fondo e dell'agevolazione

Caratteristiche della garanzia

La garanzia del Fondo ha validità 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento o, in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito, da tale data ed assiste nella misura dell'80% (Rapporto di Garanzia) l'importo in linea capitale del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento garantito concesso.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'entità dell'aiuto consiste nel differenziale tra il prezzo di mercato che pagherebbe il soggetto richiedente per ottenere la garanzia del Fondo di cui al presente Avviso ed il prezzo realmente pagato ("zero") dal soggetto richiedente per l'ottenimento della garanzia medesima.

Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto, l'ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia è attuata ai sensi del Reg. UE n. 2831/2023 ("Regolamento de minimis") e delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010).

Caratteristiche del Finanziamento garantito

Sono considerati ammissibili ai benefici del Fondo di Garanzia i finanziamenti, concessi dalle Banche Convenzionate, non assistiti da ulteriori garanzie, salvo la canalizzazione di eventuali rimborsi assicurativi o contributi pubblici incassati da parte del soggetto richiedente quale ristoro dei danni subiti, di importo compreso tra euro 20.000,00 (ventimila/00) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) richiesti ai sensi del presente Avviso.

Il periodo di ammortamento dei finanziamenti garantiti dal Fondo dovrà avere durata compresa tra i 24 mesi e 36 mesi, a cui si potrà aggiungere un periodo di pre-ammortamento della durata compresa tra i 6 mesi e 12 mesi.

La Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni di merito creditizio delle domande di finanziamento di cui al presente Avviso con gli abituali criteri di mercato e, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere i finanziamenti nei limiti e secondo le caratteristiche sopraccitate.

Il finanziamento garantito potrà essere concesso a tasso fisso o a tasso variabile e verrà applicato dalla Banca Convenzionata, in funzione delle valutazioni di cui sopra, uno spread compreso tra lo 0,9% e l'1,90%.

7 – Domanda di agevolazione (Ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia)

Le domande di accesso alla garanzia del Fondo dovranno pervenire a FI.L.S.E. dal 3 aprile 2024 fino ad esaurimento fondi sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, firmata con firma digitale o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in

corso di validità dal legale rappresentante del soggetto richiedente (formato PDF.p7m.) e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le domande di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia presentate a FI.L.S.E. sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, salvo diversa previsione normativa.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico a FI.L.S.E..

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra i soggetti richiedenti e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

FI.L.S.E., previo esame istruttorio delle istanze pervenute come previsto dall'Avviso, trasmette alla Banca comunicazione dell'importo della garanzia assegnabile.

La Banca, al ricevimento della comunicazione dell'esito dell'iter istruttorio da parte di FI.L.S.E., avvia la propria istruttoria. La Banca richiederà, senza l'acquisizione di ulteriori garanzie, salvo la canalizzazione di eventuali rimborsi assicurativi o contributi pubblici incassati da parte del soggetto richiedente quale ristoro dei danni subiti, all'impresa entro 10 giorni il set documentale di approfondimento ritenuto necessario per le proprie valutazioni e deciderà sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità.

Al termine della procedura di istruttoria bancaria, che dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta all'impresa, la Banca trasmetterà a FI.L.S.E. la copia della documentazione attestante l'avvenuta delibera bancaria contenente le informazioni di cui all'Allegato 2 e con indicazione di quanto segue:

a. in caso di esito positivo, la concessione del finanziamento con:

- l'importo deliberato;

- la durata del preammortamento, del finanziamento e lo spread applicato;

b. in caso di esito negativo, una comunicazione di non concessione del finanziamento.

La FI.L.S.E. procederà quindi con la formalizzazione del provvedimento amministrativo di concessione della garanzia trasmettendolo all'impresa e alla Banca e trasmette la garanzia del Fondo stesso alla Banca Convenzionata.

8 – Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- a) dati generali del soggetto richiedente;
- b) relazione illustrativa;
- c) Allegato 1 - "Domanda di finanziamento garantito dal Fondo";

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

I soggetti richiedenti devono fornire quanto necessario per l'acquisizione da parte di FI.L.S.E. delle informazioni relative alla regolarità contributiva.

9 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di inoltro delle domande a FI.L.S.E. a mezzo del sistema informatico Bandi on line, e nel caso di più domande inoltrate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio. FI.L.S.E. ammetterà le domande pervenute ai benefici del Fondo di Garanzia fino ad un importo globale di garanzie del Fondo pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente ai soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, FI.L.S.E. comunicherà alla Banca l'importo della garanzia assegnabile. FI.L.S.E. sulla base della comunicazione dell'avvenuta delibera bancaria perfezionerà il provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia evidenziando l'importo dell'agevolazione in termini di "de minimis", l'importo della garanzia prestata del Fondo, l'importo del finanziamento erogabile dalla

Banca Convenzionata, sulla base del piano di interventi approvato da FI.L.S.E. con il precitato provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo.

Entro 30 giorni dal ricevimento del sopracitato provvedimento, la Banca Convenzionata procederà con la sottoscrizione e con l'erogazione del finanziamento garantito su conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Decorso tale termine la garanzia del Fondo s'intende decaduta, fatto salvo il caso in cui la Banca faccia pervenire motivate giustificazioni da comunicare a mezzo PEC.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

10 – Erogazione e svincolo del finanziamento garantito dal Fondo

La Banca ricevuta la garanzia diretta del Fondo e nel rispetto di quanto previsto nel "Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia" di FI.L.S.E. procederà – entro 30 giorni dalla data di emissione della sopracitata garanzia del Fondo - alla sottoscrizione del contratto di finanziamento ed all'erogazione del finanziamento medesimo in un'unica soluzione in conformità di quanto deliberato dalla Banca e oggetto del provvedimento di concessione di garanzia del Fondo da parte di FI.L.S.E.. Il finanziamento erogato dovrà riguardare "Interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023" con sostegno finanziario del Circolante e degli interventi ammessi da FI.L.S.E. nel proprio provvedimento di concessione.

Il finanziamento, supportato dal Fondo di Garanzia, non può essere utilizzato per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve termine o per estinzione - parziale o totali - di precedenti finanziamenti a medio e lungo termine.

11 – Rendicontazione finale

Il soggetto beneficiario, entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito, dovrà presentare la rendicontazione finale, a mezzo del sistema Bandi on Line, o con altre modalità stabilita da FI.L.S.E. contenente una relazione sui risultati e sulle ricadute dell'intervento realizzato ed allegando copia dell'estratto conto bancario attestante l'impiego delle somme derivanti dal finanziamento garantito.

12 - Obblighi dei beneficiari

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso fino alla data di ammissione ai benefici del Fondo;
- b) realizzare l'intervento entro 18 mesi, dalla data di erogazione del finanziamento;
- c) produrre la rendicontazione finale entro 24 mesi, dalla data di erogazione del finanziamento;
- d) non cessare l'attività, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento, per un periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'intervento;

- e) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al soggetto beneficiario dell'ammissione al beneficio del Fondo;
- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di completamento dell'intervento agevolato, la documentazione originale di spesa;
- g) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario anche in via non esclusiva, per il pagamento degli interventi ammessi al beneficio del Fondo di Garanzia e per l'accreditamento del finanziamento garantito concesso;
- h) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'intervento, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., statali e regionali riterranno di effettuare in relazione a quanto ammesso al beneficio del Fondo;

13 - Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle relative somme sarà deliberata da F.I.L.S.E. nei casi in cui:

- a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa coerentemente con le finalità del presente Avviso;
- c. il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi prescritti di cui alle lettere a), b) e d) del Punto 12;
- d. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze del soggetto beneficiario;

Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale del beneficio del Fondo, relativamente alle somme facenti parte del finanziamento garantito utilizzate successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo raggiungimento dei risultati e delle ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di domanda di accesso al Fondo, che potrà comportare la revoca totale.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'agevolazione concessa gravata degli interessi legali calcolati dalla data di emissione della garanzia a quella di restituzione dell'agevolazione.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

14 - Recupero delle somme a seguito revoca o attivazione della garanzia del Fondo

Nei casi di revoca, totale o parziale, di cui al precedente Punto 13) dell'Avviso, il soggetto finanziato è tenuto al versamento al Fondo di somme corrispondenti al beneficio del Fondo revocato in termini di "de minimis".

Tali somme dovranno essere restituite gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dalla data di emissione della garanzia a quello della restituzione.

Nei casi di revoca da parte di FI.L.S.E. dell'ammissione al beneficio del Fondo, FI.L.S.E. – in qualità di soggetto gestore - si rivarrà sul beneficiario, per le somme oggetto di revoca e/o per quanto liquidato a seguito dell'attivazione della garanzia del Fondo, oltre ad interessi e spese.

Il credito vantato dal Fondo a seguito di revoca e di attivazione della garanzia del Fondo medesimo è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

15 - Controlli

I competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

16 - Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione dell'agevolazione, la FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relativi agli investimenti potranno essere revocate.

16 - Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Tutela della privacy

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto, Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con:

- *art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679;*
- *legge regionale 16 febbraio 2016, n.1 “Legge sulla crescita”;*
- *legge regionale 27 dicembre 2016 n. 34 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017”.*

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici ordinari, dati contabili aggregati, dati inerenti alla capacità di adattarsi alle problematiche e dati inerenti alla capacità organizzativa e gestionale è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per la seguente finalità: gestione del fondo strategico destinato a intervento di supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento facoltativo *e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di procedere alla disamina delle domande presentate.* Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- FILSE S.p.a. Via Peschiera 16 – 16121 Genova, Via Peschiera 16 - 16122 Genova Tel. +39 010 840 31Fax +39 010 814 919;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e

finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento

. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolari.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Allegato 1 - "Domanda di finanziamento garantito dal Fondo"

Spettabile Banca _____

Via _____

Cap/Comune _____

Oggetto: richiesta di Finanziamento garantito dal Fondo di garanzia garantito dal Fondo di Garanzia a favore delle MPMI colpite da danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023 – Determina F.I.L.S.E. prot. n. 17828 del 21/03/2024 (Approvazione Avviso).

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____

legale rappresentante di/del _____ (indicare impresa richiedente) con sede in

Via/Piazza _____ n. _____ Comune/Prov. _____

chiede

la concessione di un Finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia di cui all'oggetto pari ad Euro _____.

si impegna

in caso di erogazione, a canalizzare sul conto corrente di accredito del presente finanziamento garantito eventuali somme che verranno a noi riconosciute da soggetti pubblici o privati in relazione agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa di cui all'Allegato al presente Avviso.

Data

Firma del dichiarante

Allegato 2

Comunicazione di Delibera di Finanziamento garantito dal Fondo da parte della Banca Convenzionata

(parte a cura della Banca Convenzionata)

La sottoscritta Bancacomunica di aver deliberato – anche subordinatamente al Provvedimento di F.I.L.S.E. di ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia di cui all'oggetto - a favore del sopraindicato soggetto richiedente, in data....., un finanziamento di euro.....(*nota: tra 20/mila e 50/mila*) garantito dal Fondo di Garanzia a favore delle MPMI colpite da danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023 – Determina F.I.L.S.E. prot. n. 17828 del 21/03/2024 (Approvazione Avviso) – Convenzione F.I.L.S.E./ Banca del.....

Si comunica le seguenti caratteristiche del finanziamento deliberato:

- N. identificativo: (*nota: che verrà posto nel testo della garanzia del Fondo*);
- durata: (*nota: indicare in n. di mesi di ammortamento da 24 a 36*),
oltre ad un periodo di pre-ammortamento compreso tra i 6 e 12 mesi;
- spread applicato:% e tipologia tasso (*nota: fisso/variabile qualora già definito*);
- valutazione attribuita: (*nota: barrare il caso che ricorre*):
 - o Eccellente: in presenza - in relazione all'ultimo esercizio - di Patrimonio Netto pari al finanziamento richiesto o di Risultato di esercizio positivo
 - o Sufficiente: (qualora non ricorra il caso precedente).

Data

Timbro e Firma della Banca Convenzionata

Allegato 3- “Richiesta di Attivazione della Garanzia del Fondo”

da redigere su carta intestata della banca

PEC: erogazioni.filse@legalmail.it

Data,

Spett.le
FI.L.S.E. Spa
Via Peschiera, 16
16122 Genova (GE)

Oggetto: richiesta di attivazione della garanzia del Fondo di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 1238 del 28/12/2017 (“Disposizioni Generali – Fondo di Garanzia a favore di MPMI colpite da danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023”), Determina F.I.L.S.E. prot. n. 17828 del 21/03/2024 rilasciata a nostro favore e nell’interesse di _____.

La sottoscritta Banca _____

chiede

ai sensi dell’art. 10 della Convenzione sottoscritta tra FI.L.S.E. e la nostra Banca, a fronte della messa in mora per Euro..... (nota 1: indicare l’importo in linea capitale del credito residuo vantato dalla Banca) il pagamento - nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di cui all’oggetto - di Euro (indicare l’80% dell’importo indicato nella nota 1), a copertura del finanziamento garantito in linea capitale dalla garanzia del Fondo di cui all’oggetto n. del.....

Si allega:

- 1 - copia della lettera di messa in mora, con relativa copia della ricevuta di ritorno;
- 2 – copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento.

Si richiede, ai fini della liquidazione di quanto sopra richiesto al Fondo di Garanzia, di voler effettuare bonifico - nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di cui all’oggetto - di tale importo sul conto corrente intestato a _____ in essere presso la Banca _____ Agenzia di _____ coordinate IBAN _____.

Resta inoltre inteso che la presente attivazione della garanzia del Fondo comporta il trasferimento al Fondo medesimo del credito per il quale viene richiesta l’attivazione in relazione agli importi che saranno liquidati, fermo restando, in particolare, quanto previsto agli art. 10, 11 e 12 della precitata Convenzione.

Resta inteso, infine, che con il pagamento della somma erogata dal Fondo a seguito della presente richiesta, la Garanzia del Fondo rilasciata in conformità al modello di “Garanzia del Fondo” predisposto da FI.L.S.E. ed oggetto di attivazione cesserà i propri effetti anche senza la materiale restituzione della stessa.

Referente Banca: _____

indirizzo mail: _____

Telefono: _____

Cordiali saluti,

Firma della Banca (inoltrare scansionata con firma autografa e documento di identità o firma digitale)

Allegato 4 - "Modello di Garanzia diretta del Fondo"

(di cui alla D.G.R. n. 249 del 15/03/2024)

Prot. n.

Genova,

Spett.le
Banca
Via.....
COMUNE / Prov.....

Oggetto: Garanzia n.(nota: indicare il numero di pos.) del Fondo di cui alla D.G.R. n. 249 ("Avviso Fondo di garanzia per Interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023" con sostegno finanziario del Circolante a favore di PMI"), Convenzione tra F.I.L.S.E. e Banca del....., a favore di Bancae nell'interesse dicon sede in (codice fiscale.....) a garanzia del finanziamento n.

Premesso che

- a) Regione Liguria con DGR n. 249 del 15 marzo 2024 ha preso atto del verbale della seduta del Comitato di indirizzo del Fondo Strategico regionale del 21 febbraio 2024 che ha individuato le risorse economiche per i fondi rotativi per l'istituzione del Fondo di garanzia per Interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023;
- b) Regione Liguria con la precitata D.G.R. ha approvato le modalità di intervento con la costituzione presso F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito "F.I.L.S.E.") di un Fondo di Garanzia (di seguito "Fondo") con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 1.000.000,00 finalizzato alla concessione di garanzie a favore di Banche Convenzionate ("Garanzia diretta del Fondo") nell'interesse di MPMI a supporto di finanziamenti concessi dalle Banche Convenzionate medesime a fronte di "Interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi del novembre 2023";
- c) F.I.L.S.E., ha approvato l'Avviso con la relativa modulistica, nonché, tra l'altro, lo schema di Convenzione F.I.L.S.E./Banche per l'ammissione ai benefici del Fondo e per il funzionamento del Fondo di garanzia di cui alla precitata D.G.R. n. 249 del 15 marzo 2024;
- d) la Vostra Banca ha aderito alla sopracitata Convenzione F.I.L.S.E./Banche di cui alla precedente lettera c) in data
- e) l'agevolazione di cui alle lettere precedenti consiste nella garanzia a costo zero da parte del Fondo di cui alle precitate lettere a favore della Banca Convenzionata e nell'interesse del richiedente, a garanzia del finanziamento concesso conformemente e nelle modalità previste dalla precitata DGR, Avviso e Convenzione F.I.L.S.E./Banche;
- f) le garanzie rilasciate a seguito di apposito "Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia" di F.I.L.S.E., fino all'importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo, hanno validità 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento sottoscritto dall'impresa finanziata, o in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito da tale data, ed assistono in misura non superiore all'80% il finanziamento garantito relativamente al credito vantato dalla Banca in linea capitale nei confronti dell'impresa finanziata, nel limite della consistenza pro-tempore disponibile del Fondo di Garanzia Assegnato alla Banca Convenzionata (ai sensi del Punto 6) dell'Avviso) al momento dell'attivazione della Garanzia del Fondo Assegnato medesimo da parte della Banca Convenzionata. Tali garanzie sono attivabili dalla Banca Convenzionata a seguito di messa in mora delle imprese finanziate;
- g) in datailcon sede in(codice fiscale.....) ha avanzato alla Vostra rispettabile Banca una richiesta di finanziamento garantito dal Fondo di cui alle precedenti lettere;
- h) in data.....la precitata impresa ha richiesto a F.I.L.S.E. l'ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia;
- i) in datala Vostra rispettabile Banca ha deliberato il finanziamento, identificato con il n..... di Euro....., garantito, in linea capitale, dal precitato Fondo fino ad un massimo di euro
- j) in data.....F.I.L.S.E., con proprio Provvedimento, ha ammesso il finanziamento ai benefici del precitato Fondo di Garanzia;

tutto ciò premesso e confermato

con la presente la sottoscritta F.I.L.S.E. S.p.A., con sede in Genova - Via Peschiera 16, in persona del, con il Provvedimento di cui alla predetta lettera j), ha ammesso la richiedentecon sede in.....(codice fiscale.....) - in relazione al finanziamento di cui alla precedente lettera i) - ai benefici del Fondo di Garanzia ai sensi e per gli effetti della DGR, della Determina F.I.L.S.E. e della Convenzione citate in premessa.

Conseguentemente il finanziamento di cui alla precedente lettera i) è ammesso alla Garanzia del Fondo di cui alle premesse fino alla concorrenza massima della somma di Euro (Euro) in linea capitale. Garanzia a favore della Vostra Banca e nell'interesse del..... con sede in.....(codice fiscale.....).

- 1) La presente garanzia è valida dalla data di emissione della presente sino a 24 mesi dalla data di scadenza del piano di ammortamento sottoscritto dal beneficiario, o in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito da tale data, ed assiste nella misura dell'80% (Rapporto di Garanzia) l'importo in linea capitale del credito pro-tempore vantato dalla Banca Convenzionata medesima in relazione al finanziamento di cui alla precitata lettera i).

- 2) Le garanzie del Fondo sono rilasciate ai sensi della DGR, della Determina e della Convenzione citate in premessa fino ad un importo globale pari a 7 volte la consistenza del Fondo disponibile medesimo ("Moltiplicatore 7"), come di seguito descritto. A titolo di esempio: a fronte del rilascio di garanzie del Fondo per un importo complessivo di Euro 700.000,00, le risorse finanziarie disponibili sul Fondo medesimo poste a garanzia sono pari ad Euro 100.000,00 (per una somma pari ad 1/7 dell'importo complessivo delle garanzie del Fondo rilasciate).
- 3) In caso di attivazione della garanzia del Fondo Assegnato, la medesima è attivabile nelle modalità previste dall'Avviso e dalla Convenzione, da parte della Banca Convenzionata per il credito vantato dalla stessa in linea capitale in misura pari al Rapporto di Garanzia indicato al precedente Punto 1), e – in ogni caso - nel limite della consistenza pro-tempore delle risorse finanziarie disponibili sul "Fondo di Garanzia Assegnato" alla Banca Convenzionata di cui all'Art. 9 della precitata Convenzione al momento dell'Attivazione della garanzia stessa. La garanzia è attivabile – come previsto all'Art 6 della precitata Convenzione - dalla Banca a seguito di messa in mora dell'impresa finanziata.
- 4) Oltre il termine di cui al precedente Punto 1), la presente garanzia è da considerarsi nulla e quindi priva di ogni efficacia. Nel caso di attivazione di cui al precedente Punto 3), il pagamento della somma erogata dal Fondo a seguito dell'attivazione medesima, comporta la cessazione della presente Garanzia del Fondo.
- 5) Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nella precitata Convenzione, la garanzia s'intende decaduta ed inefficace:
 - a) se l'erogazione del finanziamento su apposito conto corrente non avviene entro 30 giorni dalla data di emissione della presente garanzia del Fondo, fatto salvo il caso in cui la Banca faccia pervenire motivata giustificazione da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata;
 - b) qualora risulti che il "Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia" sia stato assunto da FI.L.S.E. sulla base di dati o informazioni rilevanti, rese dalla Banca Convenzionata in maniera mendace, inesatta o reticente.
- 6) Si precisa che, anche con particolare riferimento ai precedenti Punti 4) e 5), la garanzia cessa anche senza la restituzione materiale della presente lettera di garanzia.
- 7) In caso di inadempimento dell'impresa finanziata la Vostra Spettabile Banca deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, all'impresa finanziata inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, la messa in mora con l'intimazione di pagamento.
- 8) Trascorsi 60 giorni dalla data di messa in mora con l'intimazione di pagamento di cui al punto precedente, senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa finanziata e – comunque - entro la data di scadenza della garanzia, a pena di inefficacia, FI.L.S.E. deve ricevere dalla Banca nelle modalità previste, a pena di inefficacia, la richiesta di attivazione della garanzia (Allegato 3 - "Richiesta di Attivazione della Garanzia del Fondo Assegnato" all'Avviso).
- 9) Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, la precitata messa in mora, deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dal capitale scaduto e non pagato (debito residuo). Entro 90 giorni dal ricevimento del precitato Allegato 3 "Richiesta di attivazione della Garanzia del Fondo Assegnato" da parte di FI.L.S.E., qualora non vengano riscontrati inadempimenti della Banca, FI.L.S.E. stessa darà disposizione di addebito del Fondo Assegnato per il pagamento a favore della Banca di quanto garantito dal Fondo medesimo, nel limite della consistenza residua delle risorse finanziarie disponibili sul "Fondo di Garanzia Assegnato" di cui all'Art. 9 della precitata Convenzione al netto, tra l'altro, delle liquidazioni conseguenti ad attivazioni della garanzia già intervenute. L'attivazione della garanzia comporta il trasferimento al Fondo del credito nei confronti del nominativo per il quale è stata richiesta la garanzia stessa in relazione agli importi che saranno pagati con l'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato.
- 10) Si precisa che la presente garanzia del Fondo è altresì immediatamente attivabile in via provvisoria dalla data di emissione e sino al termine del ramp up per un importo pari all'80% di un importo pari ad 1/7 del finanziamento erogato. L'attivazione della presente garanzia durante il periodo di ramp up ha carattere provvisorio e – dopo che FI.L.S.E. avrà effettuato la ripartizione del Fondo al termine del ramp up medesimo – tale attivazione assumerà carattere definitivo. A titolo di esempio: Finanziamento erogato Euro 70.000,00, assistenza della garanzia sul finanziamento Euro 56.000,00, attivazione della garanzia in via provvisoria per l'80% di 1/7 dell'importo erogato Euro 8.000,00. A seguito dell'assegnazione del Fondo l'attivazione in via provvisoria assume carattere definitivo ed il relativo importo viene calcolato e liquidato da FI.L.S.E. nel limite del Fondo di garanzia assegnato nelle modalità di cui all'Art. 6 lettera a) della sopraccitata Convenzione.

FI.L.S.E. non assume la veste di fidejussore dell'Impresa finanziata, ed in nessun caso e per nessun motivo FI.L.S.E. potrà essere chiamata dalla Banca, in relazione a ciascun finanziamento garantito a pagare somme dovute a seguito di attivazione della garanzia dal Fondo medesimo, con somme diverse da quelle facenti parte delle somme pro-tempore disponibili del "Fondo di Garanzia Assegnato" alla Banca Convenzionata.

Le garanzie del Fondo di cui alla presente Convenzione sono rilasciate a seguito del "Provvedimento di ammissione ai benefici del Fondo e di contestuale emissione della garanzia" di FI.L.S.E., escluso ogni vincolo di solidarietà e sussidiarietà passiva tra il Fondo e altri fondi gestiti da FI.L.S.E. ed esclusa inoltre la possibilità di far valere i crediti derivanti dall'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato su qualsivoglia risorsa di FI.L.S.E., ivi compreso patrimonio mobiliare ed immobiliare.

È esclusa altresì la possibilità di far valere i crediti derivanti dall'attivazione della garanzia del Fondo Assegnato per quanto eventualmente non soddisfatto dal medesimo su altre somme del Fondo di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 249 del 15 marzo 2024 non facenti parte del Fondo Assegnato medesimo.

La garanzia del Fondo – nel limite del Fondo di Garanzia Assegnato - è prestata solo in favore della Banca Convenzionata concedente il finanziamento ed è attivabile solamente da questa.

Con la presente garanzia il Fondo di Garanzia di cui alla precitata D.G.R. n. 249 del 15 marzo 2024 – bene inteso nel limite delle disponibilità residue del "Fondo di Garanzia Assegnato" alla Banca di cui all'Art. 9 della precitata Convenzione - presta e costituisce garanzia a prima richiesta in deroga all'art. 1945 Codice Civile e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 Codice Civile.

Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere per la presente garanzia sarà in via esclusiva quello di Genova.

Con i nostri migliori saluti.

Fl.L.S.E. S.p.A.
(-----)